


Prot. 4482 SA 10/04/17

N. Prot. 25 Prima Area Data 07/04/2017		Rep. n. 80 del 12-04-2017
--	---	------------------------------

**COMUNE DI CAPACI**  
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

**AREA I**

Originale di deliberazione della Giunta Municipale

N° 80 del Reg. Data 14-04-2017	<b>OGGETTO</b>	Direttiva ed attribuzione fondi per il ricovero di un disabile psichico
Parte Riservata all'Area II Bilancio 2017  ATTO n. _____ Missione _____ Programma _____ Titolo _____ Macro aggregato _____ Capitolo _____		<b>NOTE</b>  I. 17/958

L'anno duemiladiciassette il giorno 14/04/17 del mese di Aprile alle ore 13,00 nella sala delle adunanze del Comune di Capaci, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

	Pres.	Ass.
1) <b>Presidente Avv. Napoli Sebastiano</b>	X	
2) <b>Componente Guastella Michele</b>	X	
3) <b>Componente Baiamonte Giusto</b>		X
4) <del>Componente Ciambona Franca Lisa</del>		
5) <b>Componente Napoli Erasmo</b>	X	

Presiede il Sindaco Napoli Sebastiano e partecipa il Segretario Generale Dott. Somma;

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sulla seguente proposta.

Il responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della l.r. 30/4/1991 n° 10, ai sensi dell'art. 2 della medesima legge propone l'adozione della presente proposta di deliberazione avente ad oggetto: **“Direttiva e attribuzione fondi per il ricovero di un disabile psichico”**.

Premesso che ai sensi della L.R. 22/86 e del D. P. Regione Sicilia n. 158 del 4.6.1996, nei confronti dei cittadini con disagio psichico e/o dimessi da ospedali psichiatrici per i quali non è ipotizzabile un rientro o una permanenza nel contesto familiare di appartenenza, deve essere assicurata una dignitosa condizione di vita tramite il ricovero presso strutture (comunità alloggio) che assicurano una convivenza di tipo familiare e, al tempo stesso, la risocializzazione e il reinserimento sociale degli ospiti;

Considerato che un disabile psichico è in atto ricoverato, su relazione del Dipartimento Salute mentale della ASL 6 – Distretto 8 di Carini, presso una Comunità alloggio;

Considerato il parere rilasciato dal Dipartimento di Salute Mentale prot. 45 del 17.2.2017, dal quale si evince la necessità della prosecuzione del ricovero presso la citata struttura;

Visto il Decreto del Presidente della Regione Sicilia 4 giugno 1996, con il quale sono stati approvati gli schemi di convenzione-tipo per le gestioni da parte dei comuni dell'Isola dei servizi socio-assistenziali previsti dalla legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, tra cui la comunità alloggio per disabili;

Considerato che detti schemi costituiscono, ai sensi dell'art. 54 della medesima legge, atti d'indirizzo generale anche per l'erogazione delle prestazioni integrate sociali e sanitarie e per l'adeguamento degli standards organizzativi ;

Considerato che lo schema relativo alla comunità alloggio prevede la durata triennale della convenzione ;

Considerato che occorre pertanto procedere al rinnovo della convenzione con la suddetta Comunità alloggio per il periodo di tre anni, compreso tra il 2017 e il 2019 ;

Ritenuto che lo schema di convenzione, allegato al presente atto per formarne parte integrale e sostanziale, prevede il pagamento di un compenso fisso e di una retta giornaliera, quali spese dovute per il ricovero, al netto della quota di compartecipazione dovuta dal disabile, e con parziale rimborso della spesa da parte dell'Assessorato Regionale alla Famiglia;

Considerato altresì che nessun onere (compenso fisso o retta giornaliera ) è dovuto qualora venga revocata l'autorizzazione all'ammissione del disabile presso la comunità alloggio, disposta dall'A.C. a seguito di specifica relazione del Dipartimento di salute mentale previo parere del Servizio sociale comunale;

Vista la deliberazione di C.C. n. 79 del 24.12.2016 di approvazione del bilancio di previsione 2016/2018;

Preso atto della disponibilità della somma di € 26.000,00 sul cod. 1.12.07.103 cap. 11687 del bilancio 2017;

Visto l'art. 163 comma 2 del TUEL e considerato che tale somma è necessaria per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;

Considerato che per gli anni 2018 e 2019 le somme saranno attribuite una volta approvato il bilancio pluriennale 2017/19 ;

Preso atto dell'art. 183 del D.lgs.267/2000;  
Preso atto del vigente O.R.EE.LL. in Sicilia;

### PROPONE DI DELIBERARE

Per quanto sopra esposto, che si intende qui integralmente richiamato e trascritto:

- 1) Di attribuire, per il ricovero di un disabile psichico, al Funzionario proponente la disponibilità finanziaria e l'autorizzazione all'utilizzazione della somma di € 26.000,00 sul cod. 1.12.07.103 cap. 11687 del bilancio 2017;
- 2) Di approvare lo schema di convenzione allegato, che fa parte integrante del presente atto;
- 3) Di autorizzare il Responsabile della Prima Area, a sottoscrivere l'atto di convenzione, come da schema allegato, per il ricovero in comunità alloggio di un disabile psichico per il periodo di tre anni compreso tra il 2017 e il 2019, ed a tal fine attivare gli atti gestionali e consequenziali;
- 4) Di prenotare l'impegno della spesa di euro 26.000,00 sul cod. 1.12.07.103 cap. 11687 del bilancio 2017, dando atto che per gli anni 2018 e 2019 le somme saranno attribuite una volta approvato il bilancio pluriennale 2017/19;
- 5) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo stante l'urgenza di provvedere.

Il responsabile del procedimento  
Dott. Francesco Romano

Vista la superiore proposta del responsabile del procedimento si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Il Responsabile della Prima Area  
Dott. Vincenzo Lupica

Vista la superiore proposta del responsabile del procedimento si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Il Responsabile della Seconda Area  
Rag. Francesco Paolo Di Maggio

## **CONVENZIONE PER GESTIONE COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI**

L'anno duemiladiciassette il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ nell'ufficio del responsabile del servizio, tra l'Amministrazione Comunale di Capaci (PA), legalmente rappresentata dal Dott. Lupica Vincenzo nella qualità di funzionario responsabile della Prima Area, domiciliato per la carica presso il Comune di Capaci, e la sig.ra Maria Grazia Passalacqua n. Palermo 21.9.1943 nella qualità di legale rappresentante della Coop. Sociale "Letizia" con sede in Carini, corso Umberto I n. 23, di seguito denominato "Ente" iscritta all'albo regionale ex art. 26, legge regionale n. 22/86 giusto provvedimento del competente Assessorato regionale enti locali n° 741 del 17.5.2000 per svolgere attività assistenziali in favore di disabili psichici nella tipologia Comunità Alloggio con una capacità ricettiva di n. 10 posti letto

### **PREMESSO**

- che l'Amministrazione Comunale di Capaci in attuazione della legge regionale n. 22/86 di riordino dell'assistenza ed in conformità al proprio modello dei servizi socio – assistenziali intende pervenire all'integrale sviluppo della persona mediante l'utilizzo delle risorse esistenti sul territorio, in possesso di adeguati requisiti strutturali ed organizzativi;
- che nei confronti dei cittadini con disagio psichico e/o dimessi da ospedali psichiatrici per i quali non è ipotizzabile un rientro o una permanenza nel contesto familiare di appartenenza, l'A.C. intende assicurare una dignitosa condizione di vita all'interno di strutture che assicurano una convivenza di tipo familiare e, al tempo stesso, la risocializzazione e il reinserimento sociale degli ospiti;
- che ragioni tecniche, economiche e di opportunità politico – sociale inducono l'A.C. ad attuare il servizio residenziale in favore dei disabili psichici in alternativa alla gestione diretta mediante la stipula di convenzione con enti del privato sociale sulla scorta di elementi di valutazione che privilegino il carattere relazionale e professionale delle prestazioni richieste e le motivazioni poste a base dell'attività svolta dai medesimi enti, oltre alla necessità di pervenire ad economie di bilancio ed ad una migliore qualità del servizio.
- che lo strumento della convenzione con gli enti assistenziali trova ulteriore legittimazione nell'art. 16, 4° comma, lett. c) della legge regionale n. 22/86, nella legge regionale n. 142/90, capo VIII e nella legge regionale n. 43/91, art. 1, comma I, lett. e), atteso il valore fiduciario del rapporto contrattuale che deve intercorrere tra l'A.C. e l'ente prescelto;
- che il predetto Ente si propone di concorrere all'attuazione del programma comunale dei servizi socio – assistenziale, mettendo a disposizione nei limiti della presente convenzione e nel rispetto della propria autonomia giuridico – amministrativo e di ispirazione: locali, attrezzature, arredi, impianti, in conformità agli standard regionali, nonché personale specificamente qualificato così come appresso indicato;

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **ART. 1**

##### **Oggetto ed utenza**

L'Amministrazione Comunale si avvale delle prestazioni erogate dall'Ente per la gestione della Comunità Alloggio sita in Carini, via della Cascata 14, in favore degli utenti inviati dall'Ufficio di servizio sociale comunale su segnalazione scritta dei Dipartimenti di salute mentale dell'Azienda Sanitaria Provinciale n.6.

Il numero massimo di utenti in regime di convenzione è concordato dalle parti in ragione di n. \_\_\_\_\_ unità.

Le ammissioni fatte in proprio dall'ente, in aggiunta ai posti convenzionati, devono essere compatibili con la capacità ricettiva autorizzata dall'Amministrazione regionale.

In nessun caso il comune può essere chiamato a rispondere di utenze ammesse in eccedenza al numero concordato.

L'ente si impegna a favorire la sistemazione nella stessa camera od alloggio di coppie o congiunti.

## **ART. 2**

### **Modalità di Ammissione**

L'Ente si impegna ad accogliere ed assistere entro i limiti indicati dall'art. 1 le persone per le quali l'autorizzazione all' ammissione è disposta dall'A.C. a seguito di specifica relazione del Dipartimento di salute mentale , e previo parere del Servizio sociale comunale. L'autorizzazione deve riportare in modo inequivocabile gli estremi dell'atto di impegno della relativa spesa, la durata presuntiva dell'ospitalità, le modalità e le condizioni di rinnovo o di prosecuzione del servizio, ancorché refluenti nell'esercizio successivo.

## **ART. 3**

Alla dimissione della persona ospite si può pervenire su disposizione dell'A.C. per il venir meno delle condizioni che ne avevano giustificato l'ospitalità, su valutazione del Dipartimento di salute mentale e previa informazione del tutore, ove esista.

A tutela della persona ospite, in caso di ospitalità a tempo determinato, la scadenza del termine senza alcuna conferma da parte dell'A.C. non consente la dimissione dell'assistito con il conseguente diritto dell'istituto a chiedere il rimborso della retta spettante sino al giorno effettiva presenza.

In caso di dimissione l'ente ha l'obbligo di dare formale comunicazione della data di effettiva dimissione al competente ufficio comunale entro tre giorni, maturando il diritto al rimborso della retta sino al giorno della dimissione, a nulla rilevando l'orario di allontanamento dalla Comunità Alloggio.

La comunicazione di dimissione deve essere corredata da un breve rapporto sulle condizioni psico-fisiche della persona ospite, allo scopo di consentire all'A.C., sentito il D.S.M., la possibilità di attivare ulteriori iniziative o forme alternative di sostegno.

## **ART. 4**

### **Modalità d'intervento**

Nel rispetto delle esigenze di libertà, socialità e di autonomia personale degli ospiti e per favorire le migliori condizioni di vita al proprio interno e perseguire l'obiettivo del reinserimento sociale, l'Ente si impegna a creare all'interno della comunità una serena convivenza di tipo familiare, tendente a favorire il reinserimento sociale degli ospiti sia al suo interno che nel contesto territoriale. Dovranno quindi essere curati:

- la realizzazione, con l'équipe del D.S.M. o il Servizio sociale professionale del comune, del progetto di riabilitazione e reinserimento predisposto per ciascun ospite;
- la riacquisizione di abilità individuali e il potenziamento di quelle residue, attraverso l'esperienza di gestione del quotidiano nel gruppo;
- il potenziamento delle capacità di inserimento in ruoli sociali;
- il recupero scolastico e la formazione professionale;
- l'inserimento in attività lavorative, anche assistite, favorendo laddove possibile la partecipazione a cooperative sociali con il concorso finanziario dell'A.C. per borse lavoro, a seconda delle attitudini, delle capacità o delle possibilità di ognuno, mantenendo i contatti con i datori di lavoro;
- l'uso corretto ed attivo del tempo libero;
- il rapporto libero e responsabile con le famiglie, gli amici e i conoscenti, ove possibile;

- l'apertura alla realtà sociale con il coinvolgimento e l'utilizzo delle risorse del territorio (pubbliche, private e del privato sociale).

L'Ente si impegna inoltre, in particolare:

- a mantenere in efficienza la struttura, i servizi e le attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività assistenziale;
- a garantire agli ospiti l'uso di camere od unità alloggio (con non più di 3 letti) dotata di servizi igienici, riscaldamento, acqua calda ed energia elettrica anche per uso personale;
- a garantire un'alimentazione adatta alle personali esigenze degli ospiti, nel rispetto della tabella dietetica approvata dall'autorità sanitaria della quale la comunità deve dotarsi ed esporre nei locali di cucina e nella sala da pranzo;
- a stipulare apposita polizza assicurativa a favore dei soggetti ospiti contro gli infortuni e per responsabilità civile;
- a garantire prestazioni medico – infermieristiche per gli ospiti, utilizzando i servizi sanitari territoriali per l'assistenza ospedaliera, medica generica, specialistica e farmaceutica, così come regolato dal S.S.N.;
- ad assicurare agli ospiti le attività socio – culturali e ricreative in raccordo con le risorse esistenti nel territorio e quant'altro necessario per una serena permanenza in comunità;
- ad assicurare nei casi di effettiva necessità l'accompagnamento degli ospiti presso le strutture sanitarie e gli enti previdenziali;
- a favorire l'organizzazione e la partecipazione, in collaborazione con l'A.C. e il volontariato, ad iniziative ricreative all'interno e all'esterno della struttura;
- a predisporre linee programmatiche, unitamente al DSM competente per territorio ed al Servizio sociale professionale del Comune, sull'attività da svolgere annualmente;
- a riferire semestralmente all'ufficio di Servizio sociale e al D.S.M. sullo stato degli ospiti, sulle loro condizioni psico-fisiche, sui rapporti con i familiari e/o con il tutore, sulla prospettiva di possibili soluzioni alternative alla presenza in comunità, nell'interesse del soggetto e del processo di reinserimento sociale;
- a relazionare annualmente all'A.C. sull'attività complessiva svolta, sullo stato dell'utenza accolta, sulle prestazioni rese, sul personale impiegato, sui costi di gestione dei servizi resi in applicazione della presente convenzione;
- a tenere costantemente aggiornate le cartelle personali degli ospiti contenenti: documenti di carattere anagrafico, previdenziale e sanitario; schede di anamnesi medico psico-sociale da compilare all'ingresso in comunità e da aggiornare periodicamente.

A nessun titolo l'Ente potrà richiedere agli ospiti o ai loro familiari somme per il mantenimento all'interno della struttura e per le prestazioni convenute, fatta eccezione per la quota di compartecipazione a carico dell'ospite, dovuta e determinata ai sensi del Decreto Assessoriale EE.LL. n. 867/03.

## **ART. 5 Personale**

Per l'erogazione delle prestazioni convenzionate l'ente si impegna ad utilizzare in rapporto di associato, socio lavoratore o dipendente il seguente personale, garantendone la professionalità:

- a) un operatore sociale responsabile con reperibilità nell'arco delle 24 ore, fornito di titolo di Assistente sociale conforme alla normativa vigente, ovvero di diploma d'istruzione di secondo grado con attestato di qualificazione professionale rilasciato da enti abilitati;
- b) tre assistenti agli inabili ;
- c) un infermiere professionale con reperibilità notturna, ove l'Azienda sanitaria provinciale non provveda direttamente a fornire le relative prestazioni;
- d) tre ausiliari, in relazione alla necessità di riacquisizione delle "abilità quotidiane";
- e) un animatore in convenzione.

L'Ente dovrà assicurare in rapporto di convenzione la presenza di un assistente sociale ove detto profilo non sia assicurato dal responsabile della comunità, mentre per le funzioni terapeutiche la struttura farà riferimento all'equipe del DSM competente per territorio.

L'Ente si impegna a garantire la presenza con turnazione di almeno una unità nelle ore notturne e del personale necessario nelle giornate festive, la supplenza del personale assente per qualsiasi motivo dal servizio e la sostituzione di quello che, a concorde giudizio delle parti, dovesse risultare non idoneo allo svolgimento delle prestazioni oggetto della presente convenzione.

L'Ente si impegna inoltre a rispettare per il personale utilizzato i C.C.N.L. di categoria o, in assenza, il C.C.N. UNEBA, corrispondendo i relativi oneri previdenziali ed assistenziali; di tale adempimento l'Ente deve, a richiesta dell'A.C., fornire apposita documentazione.

L'Ente inoltre garantisce la partecipazione del personale ad attività di formazione ed aggiornamento, particolarmente ad iniziative di riqualificazione proposte dall'A.C. in raccordo con il D.S.M. competente per territorio.

Data la natura del servizio l'Ente si impegna ad assicurare nel tempo la presenza degli stessi operatori di cui all'elenco da allegare alla presente convenzione, ai sensi del successivo art.18; ne consegue che qualsiasi sostituzione dovrà essere tempestivamente comunicata e motivata all'A.C..

## **ART. 6** **Prescrizioni**

Il personale utilizzato dall'ente deve essere munito di appositi libretti sanitari rilasciato dall'autorità competente, tenuto in regola con le vigenti disposizioni.

L'Ente ha l'obbligo di istituire e tenere aggiornato il registro delle presenze giornalieri degli ospiti, che a richiesta deve essere esibito ai funzionari dell'A.C.

## **ART. 7** **Fruizione servizio pubblico**

Gli ospiti hanno diritto ad usufruire delle ulteriori prestazioni di diversa natura previste dalla legislazione vigente, non comprese tra quelle erogate all'interno della struttura e che non siano con le stesse incompatibili. L'A.C. si impegna a seguire gli ospiti a mezzo del proprio personale, anche avvalendosi della collaborazione degli operatori dell'ente.

## **ART. 8** **Assenza per ricovero in ospedale**

Ove per esigenze di specifico trattamento sanitario l'ospite dovesse essere ricoverato in presidio ospedaliero, l'ente si impegna a darne tempestiva comunicazione all'A.C. entro tre giorni dal ricovero. L'Ente dovrà mantenere i rapporti con l'ammalato durante il ricovero ospedaliero. Alla medesima persona dovrà garantirsi durante la degenza il posto letto all'interno della struttura al suo rientro.

E' facoltà dell'A.C., trascorsi 30 giorni dalla data del ricovero ospedaliero, su proposta del D.S.M. e sulla scorta di elementi di conoscenza e valutazione sul caso, disporre l'eventuale revoca dell'autorizzazione dell'ospitalità in comunità alloggio.

## **ART. 9** **Continuità del servizio**

L'Ente si impegna ad erogare direttamente e senza interruzioni l'assistenza agli ospiti autorizzati dall'A.C. a nulla rilevando la conclusione dell'esercizio finanziario.

## **ART. 10**

### **Volontariato**

L'Ente, nello svolgimento delle attività, può avvalersi di obiettori di coscienza e di volontari, a supporto dell'attività assistenziale. L'ente risponde a tutti gli effetti dell'opera prestata da volontari ed obiettori di coscienza assicurando detti operatori contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi, oltre al rimborso delle spese da questi effettivamente sostenute, senza l'assunzione di alcuna forma di rapporto contrattuale di tipo professionale nei confronti dell'A.C. e senza la corresponsione di alcun compenso. I volontari e obiettori di coscienza non possono tuttavia essere impiegati in via sostitutiva rispetto ai parametri d'impiego degli operatori previsti dallo standard convenzionato. La presenza di volontari ed obiettori all'interno della struttura deve quindi essere complementare, gratuita e professionalmente qualificata. Le prestazioni dei volontari e degli obiettori non concorrono alla determinazione del costo del servizio ad eccezione degli oneri sopra riportati ed appositamente documentati per i quali l'Ente può chiedere il rimborso in aggiunta alle rette come appresso determinante, purché preventivamente autorizzato dall'A.C.

## **ART. 11**

### **Partecipazione dell'utenza**

L'A.C. promuove in raccordo con il D.S.M., incontri con l'ente gestore e gli ospiti ed i loro familiari, allo scopo di individuare l'emergere di nuovi bisogni e le modifiche da apportare al servizio prestato.

L'A.C. indice inoltre riunioni operative con i coordinatori degli enti convenzionati e rappresentanti locali delle associazioni cui gli stessi aderiscono.

## **ART. 12**

### **Corrispettivo del servizio**

L'A.C. corrisponderà all'Ente per ciascun ospite un compenso fisso e una retta giornaliera sulla base di prospetti contabili corredati da fatture; la liquidazione è subordinata all'acquisizione di DURC regolare e valido.

L'A.C. si impegna a corrispondere all'Ente:

- a) un compenso fisso mensile di euro \_\_\_\_\_ per ogni posto ad essa riservato, (per oneri fissi del personale, manutenzione e fitto o valore locativo dei locali, spese generali);
- b) una retta di mantenimento per ogni giorno di effettiva presenza, pari ad euro \_\_\_\_\_, da liquidare posticipatamente, congiuntamente al compenso fisso, sulla base di prospetto contabile mensile allegato alla fattura.

Le parti concordano altresì che la fattura mensile dovrà essere emessa al netto della quota di compartecipazione, dovuta dall'ospite e determinata ai sensi del Decreto Assessoriale EE.LL. n. 867/03, che l'ospite stesso dovrà versare mensilmente all'Ente.

Il suddetto importo sarà aggiornato automaticamente entro il 31 dicembre di ogni anno sulla base dell'indice ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati.

Nessun onere (compenso fisso o retta giornaliera) è dovuto qualora venga revocata l'autorizzazione all'ammissione del disabile presso la comunità alloggio, disposta dall'A.C. a seguito di specifica relazione del Dipartimento di salute mentale previo parere del Servizio sociale comunale.

## **ART. 13**

### **Rimborsi**

Le contabilità mensili dovranno essere inoltrate all'A.C. chiaramente leggibili e corredate da fotocopie conformi ai registri di presenza relativi al periodo di riferimento.

Sui prospetti contabili, corredati da fatture ove l'Ente sia tenuto e debitamente firmati dal legale rappresentante, debbono essere riportati i nominativi degli assistiti con l'indicazione delle presenze, delle assenze, delle rette giornaliere di competenza e del corrispettivo maturato.

Le contabilità così presentate verranno riscontrate dagli uffici dell'A.C.; ove dovessero emergere errori o difformità, questa, entro 15 giorni, trasmette gli opportuni rilievi all'ente, il quale invierà una nuova nota di contabilità entro ulteriori 15 giorni.

Alla liquidazione si provvede entro giorni 30 dalla presentazione dei rendiconti già riscontrati dall'A.C., sulla base dei prospetti contabili riconosciuti regolari.

Trascorso infruttuosamente il termine sopra riportato, compete all'Ente la liquidazione degli interessi legali sulla somma spettante per il periodo di ritardo nella misura del prime rate maggiorato di 1 punto.

#### **ART. 14**

##### **Integrazione retta**

In relazione alle specifiche prestazioni connesse alla tipologia dell'utenza l'A.C. d'intesa con l'A.S.P. competente, può corrispondere un'integrazione al compenso fisso mensile, in relazione ai maggiori oneri sostenuti per il personale aggiuntivo (sanitario e/o assistenziale) connesso alle suddette prestazioni.

Detta integrazione, ai sensi delle vigenti disposizioni, graverà sul Fondo sanitario nei cui confronti l'A.C. provvederà ad esercitare azione di rivalsa. Analoga azione dovrà essere esercitata per il recupero degli oneri afferenti alle prestazioni infermieristiche, ex art.5, lett. c) della presente convenzione.

#### **ART. 15**

##### **Corrispettivi per ospitalità diurna**

Per eventuali ospitalità a carattere diurno di persone con disagio psichico, disposte dall'A.C. su segnalazione del D.S.M. competente per territorio al fine di consentire la fruizione delle iniziative promosse dalla comunità e un'attività di supporto al nucleo familiare di appartenenza, verrà corrisposto un compenso pari alla retta di mantenimento.

#### **ART. 16**

##### **Durata della convenzione**

La presente convenzione ha la durata di tre anni: 2017, 2018, 2019. E' escluso il rinnovo tacito.

L'A.C. può con deliberazione motivata, sentito il parere del D.S.M. competente per territorio, disporre il rinnovo della presente convenzione ove sussistano ragioni di opportunità e di pubblico interesse, previa acquisizione di formale accettazione da parte dell'ente.

Sino al rinnovo o all'effettiva dimissione degli ospiti nel caso di rescissione, l'ente è tenuto a garantire il prosieguo del servizio senza soluzione di continuità con conseguente diritto alla corresponsione delle rette alle medesime condizioni della presente convenzione.

L'A.C. ha facoltà di disporre la riduzione dell'utenza per dimissione o per decesso del disabile, ove non sia possibile procedere da parte dell'A.C. all'inserimento di nuovi soggetti.

#### **ART. 17**

##### **Recesso dalla convenzione**

L'A.C. si riserva il diritto di accertare a mezzo dei propri uffici gli adempimenti di cui gli articoli precedenti.

Nel caso di accertate gravi inadempienze alla presente convenzione da parte di uno dei contraenti, la parte lesa può contestare per iscritto le inadempienze della controparte.

Trascorsi 15 giorni dalla contestazione senza che la parte inadempiente provveda a sanare o rimuovere le inosservanze, la parte lesa ha facoltà di recesso. Se la parte inadempiente è l'ente, l'A.C. ha diritto di sospendere la liquidazione dei compensi pattuiti sino a definizione della controversia.

**ART. 18**  
**Clausola arbitrale**

Il giudizio su eventuali controversie in merito all'applicazione della presente convenzione è affidato ad un collegio arbitrale composto da un rappresentante del Comune, un rappresentante dell'ente e da un presidente scelto dalle parti tra pubblici dipendenti in servizio o in quiescenza esperti del settore.

Se la controversia riguarda le modalità di intervento tecnico – assistenziali il ruolo del presidente sarà rivestito da un operatore qualificato del D.S.M.

**ART. 19**  
**Validità convenzione**

La presente convenzione si intende valida sino al 31 dicembre 2019. Rimane obbligo per l'Ente convenzionato di produrre, all'atto della sottoscrizione:

- il decreto assessoriale di iscrizione all'Albo regionale sezione inabili tip. Comunità Alloggio in applicazione dell'art. 26, L.R. 22/86;
- l'elenco operativo degli operatori utilizzati con il relativo titolo di studio e curriculum professionale.

**ART. 20**  
**Registrazione convenzione**

Le tasse di bollo e di registro sono a carico dell'Ente gestore, se dovute.

**ART. 21**  
**Rinvio**

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme del C.C.

**ART. 22**  
**Foro competente**

In caso di controversia giudiziale il Foro competente è quello di Palermo.

Il Funzionario Responsabile Area I  
Dott. Vincenzo Lupica

Il Legale Rappresentante  
Sig.ra Maria Grazia Passalacqua

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la superiore proposta di deliberazione corredata dai pareri resi favorevoli dai Responsabili di Area;

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano         


DELIBERA

Di approvare la superiore proposta di deliberazione e con la seguente separata votazione         

DELIBERA

Di dare all'atto immediata eseguibilità.


L'ASSESSORE ANZIANO



IL SINDACO



IL SEGRETARIO GENERALE



---

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo

Dal Municipio \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Somma)

---

### REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. Reg. pubbl. \_\_\_\_\_

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno \_\_\_\_\_ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Somma)

---

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

#### ATTESTA

- **CHE** la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 16-04-2017 in quanto

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

Dichiarata Immediatamente Esecutiva

Dal Municipio 16-04-2017

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Somma)

